

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2016, N. 41

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2001, N. 8
“ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)”

Antonio Martinelli

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 8/2001)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), le parole: "in apposite schede" sono sostituite dalle parole: "in apposita scheda".

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente un'indennità mensile lorda di euro 1.500,00 e di euro 900,00 per dodici mesi.

2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è attribuita un'indennità mensile lorda di euro 700,00 per dodici mensilità."

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall'insediamento del CORECOM ricostituito nella composizione indicata all'articolo 2 della l.r. 8/2001, così come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012).

Art. 2*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per effetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma

01 "Organi istituzionali" Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, sono ridotti di euro 18.000,00 per l'anno 2016 e di euro 72.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 02 "Interventi per la disabilità" Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018 rispettivamente per l'anno 2016 per euro 18.000,00 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per euro 72.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

